

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

7° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 26 GENNAIO 1977

Presidenza del Presidente SPADOLINI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

« Nuove norme sulla ripartizione dei posti di assistente di ruolo e sull'assegnazione degli assistenti inquadrati in soprannumero ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766 (153-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE	Pag. 75, 76, 77 e passim
BERNARDINI (PCI)	79
BREZZI (Sin. Ind.), relatore alla Commissione	76, 77, 79
CERVONE (DC)	77, 78
DEL RIO, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	78, 79
FAEDO (DC)	77
MASULLO (Sin. Ind.)	77
URBANI (PCI)	77, 78

La seduta ha inizio alle ore 10,45.

M A R A V A L L E , segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

« Nuove norme sulla ripartizione dei posti di assistente di ruolo e sull'assegnazione degli assistenti inquadrati in soprannumero ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766 » (153-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del di-

segno di legge: « Nuove norme sulla ripartizione dei posti di assistente di ruolo e sulla assegnazione degli assistenti inquadrati in soprannumero ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766 », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Come i colleghi ricordano, nella seduta del 16 dicembre 1976 la Commissione, considerata la soppressione operata dalla Camera dell'articolo 3 del testo da noi approvato, su proposta del senatore Cervone aveva stabilito di saggiare, attraverso opportuni incontri tra i vari Gruppi politici e le forze rappresentative della scuola, la possibilità di una diversa formulazione della norma soppressa, tale da non incontrare ulteriori ostacoli presso l'altro ramo del Parlamento.

Il relatore vuole riferire in proposito o preferisce che lo faccia io?

B R E Z Z I, *relatore alla Commissione.* Ritengo preferibile che io intervenga successivamente.

P R E S I D E N T E. Stamani si è svolta una riunione tra le varie forze politiche per concordare la nuova formulazione dell'articolo 3 cui accennavo; per trovare cioè una soluzione intermedia tra quella rappresentata dalla decapitazione, *tout court*, dell'articolo 3 operata dalla Camera e quella contenuta nel testo del Senato, che liberalizzava i concorsi a posti di assistente estendendo la possibilità di parteciparvi ai laureati da almeno due anni. Si è così pervenuti alla formulazione del seguente articolo aggiuntivo, da inserire dopo l'articolo 2 del testo approvato dalla Camera:

« Ai concorsi per posti di assistente universitario di ruolo sono ammessi coloro che siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, commi tredicesimo e quattordicesimo, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, ovvero di quelli indicati dall'articolo 5, comma secondo, del decreto stesso, per avere titolo

alla stipulazione dei contratti ivi considerati — i termini di maturazione dei requisiti intendendosi correlati alla data di entrata in vigore della presente legge anziché del provvedimento sopra citato —, nonchè i lettori di italiano nelle università straniere che abbiano svolto la loro attività per almeno un biennio ».

Per maggiore chiarezza darò ora lettura delle norme citate dall'articolo aggiuntivo, iniziando dal secondo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, che recita quanto segue: « Di tali contratti » — nel nostro caso si tratterà di posti per assistente universitario — « 3.000 sono riservati ai titolari delle borse di cui agli articoli 32 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, e 21 e 23 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, con due anni di attività al momento dell'entrata in vigore del presente provvedimento e saranno assegnati mediante graduatorie nazionali, compilate in base all'anzianità di godimento delle borse da parte dei singoli aspiranti, secondo le modalità che saranno stabilite dal Ministro della pubblica istruzione. I residui 6.000 contratti saranno stipulati con laureati, i quali, all'atto dell'entrata in vigore del presente provvedimento, abbiano svolto per almeno un anno, nell'ambito degli ultimi tre anni accademici, attività di:

a) assistenti incaricati, inclusi gli assistenti incaricati supplenti, e assistenti convenzionati, al termine della convenzione;

b) borsisti di cui all'articolo 32 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, e agli articoli 21 e 23 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, nonchè borsisti vincitori di concorsi pubblici banditi dal CNR o da altri enti pubblici di ricerca che abbiano svolto la loro attività presso le Facoltà; per i borsisti in servizio all'atto dell'entrata in vigore del presente provvedimento si prescinde dal requisito dell'anno di attività;

c) assistenti volontari confermati in servizio ai sensi del secondo comma dell'articolo 22 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

d) medici interni universitari con compiti assistenziali;

7^a COMMISSIONE

7° RESOCONTO STEN. (26 gennaio 1977)

e) incaricati di esercitazioni particolari di cui alla legge 24 febbraio 1967, n. 62;

f) tecnici laureati incaricati e tecnici laureati supplenti ».

A loro volta, i commi tredicesimo e quattordicesimo dell'articolo 3 dello stesso decreto stabiliscono:

« Il ruolo degli assistenti è trasformato in ruolo ad esaurimento al termine del quarto anno accademico successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento. Nel frattempo saranno messi a concorso i posti che si renderanno disponibili, con designazione di un unico vincitore e con esclusione della formulazione di giudizio di idoneità, restando riservata la partecipazione a coloro che siano:

a) titolari dei contratti di cui al successivo articolo 5;

b) titolari di assegno di formazione scientifica e didattica;

c) tecnici laureati.

Possono inoltre partecipare coloro che si trovino nelle condizioni previste nel secondo comma del successivo articolo 5, nonché, limitatamente ai posti che saranno messi a concorso presso Università istituite negli ultimi 6 anni, coloro che siano in possesso di laurea ».

U R B A N I . Deve risultare chiaro che ai concorsi per posti di assistente universitario di ruolo sono ammessi coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in possesso dei requisiti previsti dai commi degli articoli 3 e 5 del decreto citato.

P R E S I D E N T E . A tale scopo è stato introdotto l'inciso con il quale si chiarisce che i termini di maturazione dei requisiti considerati si intendono riferiti alla data di entrata in vigore della presente legge, anziché del decreto-legge del 1973.

C E R V O N E . Mi sembra che il termine « correlati » sia il più adatto allo scopo che si vuol raggiungere.

F A E D O . Sono anch'io d'accordo.

M A S U L L O . Anche a me sembra che il termine « correlati » sia effettivamente il più opportuno.

B R E Z Z I , *relatore alla Commissione*. Mi rifaccio a quanto ha esposto in maniera molto chiara e puntuale il Presidente, desiderando solo aggiungere qualcosa circa lo spirito che ci ha mossi nella riunione, informale ma egualmente importante, cui egli accennava. Tale spirito è stato cioè quello non di innovare, in quanto l'aprire la strada ad innovazioni avrebbe potuto suscitare in qualcuno delle preoccupazioni, bensì di riportarsi a testi legislativi quali le cosiddette « misure urgenti », tenendo però presente il passare del tempo. Si è quindi deciso di non modificare i criteri fissati nel decreto del 1973 con innovazioni che, ripeto, avrebbero potuto suscitare delle perplessità — anche se in questi quattro anni si sono laureati dei giovani valorosissimi —, ma di correlarli alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, dato che, tra l'altro, quei provvedimenti cosiddetti « urgenti » ancora attendono di essere attuati: pensiamo ai famosi concorsi per professori di ruolo, che avrebbero dovuto permettere di coprire 2.500 posti ogni anno. Insomma, poiché alcune disposizioni di quella legge sono ancora valide, specie per quanto riguarda i posti d'assistente di ruolo messi a concorso, stabiliamo che chi è in possesso dei requisiti allora richiesti può partecipare ai concorsi stessi, anche se tra i nuovi laureati esistono certamente candidati altrettanto meritevoli.

Desidero ancora far rilevare come l'articolo aggiuntivo proposto rechi comunque una innovazione che finora è forse rimasta un po' in ombra: l'equiparazione, cioè, a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui parliamo, dei lettori di italiano nelle università straniere che abbiano svolto la loro attività per almeno un biennio. Si tratta ad ogni modo di un'innovazione che mi risulta essere accolta da tutte le parti politiche, in quanto volta ad ovviare a quella che era stata una semplice dimenticanza, una lacu-

7^a COMMISSIONE

7° RESOCONTO STEN. (26 gennaio 1977)

na che tutti sentivamo il dovere di colmare, per cui si è colta oggi l'occasione per farlo. D'altra parte i suddetti lettori sono persone in possesso del dovuto titolo, non semplici laureati, e possono quindi essere equiparati agli assistenti incaricati e ai borsisti.

Mi sembra quindi che siano stati sufficientemente chiariti i motivi che hanno spinto le varie forze politiche a riunirsi per concertare il testo dell'articolo aggiuntivo, con il quale si tende a sostituire l'articolo 3 del testo da noi a suo tempo approvato e poi soppresso dalla Camera dei deputati ed a consentire pertanto l'attuazione dei concorsi in questione, superando quella « decapitazione » cui alludeva il Presidente e che veramente era stata un po' troppo grave.

DEL RIO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo, pur non avendo partecipato agli incontri in cui si è conseguito questo risultato, si dichiara d'accordo con l'emendamento che viene proposto.

URBANI. Vorrei porre una questione procedurale riguardo all'emendamento presentato.

PRESIDENTE. L'emendamento è da considerarsi aggiuntivo rispetto al testo pervenutoci modificato dalla Camera e tende per così dire a restaurare il soppresso articolo 3.

URBANI. Essendo un articolo aggiuntivo, riguardo alla procedura vorrei sapere se l'ordine del giorno che il nostro Gruppo intende proporre debba essere presentato prima o dopo la votazione dell'emendamento.

PRESIDENTE. Dobbiamo votare prima l'emendamento aggiuntivo, poi l'ordine del giorno ed infine il disegno di legge nel suo complesso.

CERVONE. Vorrei meglio capire la procedura riguardo la votazione dell'emendamento aggiuntivo, cioè se prima dobbia-

mo votare la soppressione dell'articolo 3 secondo il testo della Camera.

PRESIDENTE. Noi discutiamo sul testo della Camera ed a questo proposito l'articolo 104 del Regolamento del Senato dice: « Se un disegno di legge approvato dal Senato è emendato dalla Camera dei deputati, il Senato discute e delibera soltanto sulle modificazioni apportate dalla Camera, salva la votazione finale. Nuovi emendamenti possono essere presi in considerazione solo se si trovino in diretta correlazione con gli emendamenti introdotti dalla Camera dei deputati ».

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo pertanto all'esame degli articoli. Ricordo che gli articoli 1 e 2 non sono stati modificati dall'altro ramo del Parlamento. L'articolo 3 del testo da noi in precedenza approvato è stato soppresso dalla Camera dei deputati.

Il relatore ha proposto un emendamento inteso ad aggiungere, dopo l'articolo 2, l'articolo seguente, che, ove approvato, diverrà articolo 3:

« Ai concorsi per posti di assistente universitario di ruolo sono ammessi coloro che siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, commi tredicesimo e quattordicesimo, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, ovvero di quelli indicati dall'articolo 5, comma secondo, del decreto stesso, per avere titolo alla stipulazione dei contratti ivi considerati — i termini di maturazione dei requisiti intendendosi correlati alla data di entrata in vigore della presente legge anzichè del provvedimento sopra citato —, nonchè i lettori di italiano nelle università straniere che abbiano svolto la loro attività per almeno un biennio ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

L'articolo 3, già articolo 4 del testo da noi in precedenza approvato, non è stato modificato.

7^a COMMISSIONE

7° RESOCONTO STEN. (26 gennaio 1977)

Comunico alla Commissione che i senatori Bernardini, Salvucci, Urbani, Villi, Brezzi, Masullo, Faedo, Maravalle hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La 7^a Commissione permanente del Senato,

in occasione dell'approvazione del disegno di legge n. 153-B recante " Nuove norme sulla ripartizione dei posti di assistente di ruolo e sull'assegnazione degli assistenti inquadrati in soprannumero ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766 ",

ribadisce quanto già unanimemente espresso in precedenti dibattiti sullo stesso argomento e cioè che il ruolo degli assistenti universitari debba intendersi, come previsto dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, ad esaurimento, motivando questa precisazione con un giudizio sulla figura dell'assistente, figura che deve considerarsi ormai anacronistica e non rispondente alle esigenze universitarie; nonchè con la convinzione che solo un organico provvedimento di riforma universitaria possa riportare a soddisfacenti soluzioni i problemi oggetto del richiamato provvedimento che, perciò stesso, deve intendersi come atto di transizione che viene incontro ai bisogni legittimi di molti precari.

(0/153-B/1/7)

B E R N A R D I N I . Questo ordine del giorno si illustra da sè e ribadisce un punto su cui abbiamo sempre insistito: risolvere al più presto la situazione universitaria, avvelenata da problemi complessi come quel-

lo riguardante la figura dell'assistente universitario, che da questo provvedimento trae una certa linea che non dobbiamo assolutamente considerare in alcun modo definitiva o soddisfacente o « drogante » per quello che riguarda le aspirazioni del personale universitario. Non ho altro da aggiungere, in quanto l'ordine del giorno si esprime già chiaramente.

Invito i colleghi a votare questo ordine del giorno, che riassume necessità che molti hanno rilevato, anche in occasione di precedenti discussioni con il ministro Malfatti.

B R E Z Z I , *relatore alla Commissione.* Il mio parere è favorevole.

D E L R I O , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Il Governo accoglie l'ordine del giorno.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'ordine del giorno, accolto dal Governo, e sul quale anche il relatore ha espresso avviso favorevole.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

È approvato.

La seduta termina alle ore 11,10.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici

DOCT. GIULIO GRAZIANI